



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 129 del 14-07-2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO - SANITARI DI DERATTIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLA ECCESSIVA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI TOPI DOMESTICI E RATTI IN AREE PRIVATE

IL SINDACO

CONSTATATO CHE:

pervengono continue segnalazioni da parte di cittadini relative alla presenza di topi e ratti; riscontrato lo stato di abbandono e indecorosità in cui versano alcune aree e edifici di diverse zone del centro storico cittadino nonché di aree private non edificate, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio delle erbacce, derattizzazione. Trattamento antiofidico e rimozione dei rifiuti;

ACCERTATO CHE:

- tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, sono un potenziale rischio sanitario fornendo un habitat per la proliferazione di insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, serpenti etc;

- la maggior frequenza di avvistamenti di ratti nei centri urbani si riscontra nelle ore diurne, (ratti che per la loro etologia dovrebbero rimanere all'interno dei nidi) e ciò induce a rilevare che l'incremento della popolazione murina è effetto dell'offerta di "pabulum" rappresentato dai rifiuti dispersi nelle aree cittadine;

ATTESO CHE:

l'Amministrazione comunale provvede con propri mezzi alla derattizzazione di immobili e aree di propria pertinenza tramite affidamento a ditta specializzata per la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione al fine di contrastare la proliferazione di ratti e zanzare potenziali vettori di malattie infettive e diffuse per la popolazione esposta;

i cittadini devono collaborare attivamente per l'ottimizzazione del servizio reso da parte del Comune tramite attività di prevenzione e interventi programmati ricadenti sulle proprie aree, cortili, immobili di proprietà e aree condominiali e incisivamente sulle aree private incolte e infestate da erbacce, nonché sui fabbricati in stato di abbandono all'interno di molti centri urbani, che peggiorano la condizione igienico-sanitaria indicata,

rappresentando tali luoghi habitat d'elezione per lo sviluppo di insetti e l'annidamento di topi;

nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente e pongono in pericolo la salute pubblica;

Ritenuto che sussistano i presupposti e i motivi pregiudizievoli di carattere igienico sanitario per l'emissione di un provvedimento sindacale specifico;

Ritenuto indispensabile, vista la sussistenza di presupposti e di motivi pregiudizievoli di carattere igienico sanitario e di degrado ambientale, emettere ordinanza sindacale di carattere contingibile e urgente, a cura e spese dei proprietari e per le aree di pertinenza, edificata e non edificata ricadenti nell'abitato, avvalendosi di ditte specializzate per effettuare gli interventi di:

- decespugliamento (sfalcio erbacce spontanee);
- rimozione rifiuti;
- derattizzazione
- chiusura delle aperture di locali di qualsiasi natura che possano rappresentare un habitat per la nidificazione dei topi e ratti, nonché la pulizia del materiale fecale;

Visto il T.U.LL.SS R.D 1265/34;

Visto il D.lgs. 18-08-2000 n.267

Visto il D.lgs 152/2006

ORDINA

Ai proprietari delle aree di pertinenza, edificata e non edificata ricadenti nell'abitato, e dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di eseguire a loro cura e spese agli interventi di:

- decespugliamento (sfalcio erbacce spontanee);
- rimozione rifiuti;
- derattizzazione
- chiusura delle aperture di locali di qualsiasi natura che possano rappresentare un habitat per la nidificazione dei topi e ratti, nonché la pulizia del materiale fecale
- ripetere periodicamente gli interventi;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori darà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000,00 ai sensi dell'art.50 comma 7-bis.1 del D.lgs 267/2000 nei modi e termini previsti dalla L.689/1981;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, presso il TAR Lazio nei modi stabiliti dalla legge, ovvero entro 120 giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, comporteranno la comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice penale.

SI DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dalla data di registrazione della stessa;

Che la stessa venga trasmessa:

Al Comando di Polizia Locale di Albano Laziale;

Al Comando Stazione Carabinieri di Albano Laziale, pec: trm23633@pec.carabinieri.it;

Al Comando Stazione Carabinieri di Cecchina, pec: trm29185@pec.carabinieri.it;

Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale, pec: dipps172.5100@pecps.poliziadistato.it;

Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza, pec: rm0390000p@pec.gdf.it;

All' Asl Rm6, pec servizio.protocollo@pec.aslroma6.it

Albano Laziale, 14-07-2023

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005